

N. 40/23 Decr. Pres.

N. 1413 Prot.



## TRIBUNALE DI GORIZIA

### LINEE GUIDA E PRIME INDICAZIONI SUL NUOVO RITO DI FAMIGLIA

Il presente documento nasce dal confronto intercorso tra i magistrati assegnatari dei ruoli in materia di diritto di famiglia, previa valutazione di alcune questioni esplicitamente sottoposte all'attenzione del Tribunale di Gorizia da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, e vuole rappresentare una prima sintesi della prassi applicativa ritenuta più rispondente al dettato normativo in tema di nuovo rito, alla luce delle prime applicazioni, ed osservazioni sui singoli articoli; il tutto, in attesa della (auspicata) approvazione di un Protocollo sul nuovo rito di famiglia valido per tutti gli Uffici del Distretto di Corte d'Appello

#### 1) 473.BIS. 5 (ASCOLTO DEL MINORE)

Il Tribunale, onde consentire la formalizzazione delle questioni che ai sensi dell'art. 473bis.5 il giudice deve sottoporre alle parti, invita i difensori ad enucleare gli argomenti dell'ascolto, già nelle memorie ex art. 473bis 17.

Ove l'ascolto debba svolgersi prima del deposito delle predette memorie, il Giudice avrà cura di assegnare un termine per il deposito di note, onde permettere alle parti di indicare punti o fare osservazioni.

All'udienza destinata all'ascolto, prima dell'incombente e nei limiti in cui ciò non pregiudichi la serenità del minore, potranno essere valutati ulteriori approfondimenti, ex art. 473bis.5, comma terzo, ferma restando la discrezionalità del giudice nel condurre l'ascolto stesso.

#### 2) 473 BIS. 12 (ALLEGAZIONE DELLE PARTI)

Il Tribunale di Gorizia ritiene che, per quanto riguarda il piano genitoriale da allegare a cura delle parti, ex art. 473bis.12, quello proposto come modello dal Consiglio nazionale Forense, sia rispondente al dettato normativo, ferma restando l'assoluta libertà per i difensori di allegare un proprio modello di piano, che contenga le informazioni richieste dalla norma.

Quanto, viceversa, al patrimonio immobiliare ed all'assenza di partecipazione societarie può ritenersi sufficiente l'autocertificazione da parte del ricorrente, accompagnata dalle visure catastali degli immobili eventualmente posseduti.

#### 3) 473 BIS 14, comma terzo (TERMINE A COMPARIRE ALL'UDIENZA)

Quanto al termine a comparire di 90 gg dal deposito del ricorso, previsto dall'art. 473 bis 14, comma III, il Tribunale ritiene che lo stesso non abbia natura perentoria, ma ordinatoria: pertanto, pur nel tendenziale rispetto del predetto termine (ad es. nel caso

di indirizzo digitale, risultante dalle indicazioni contenute nell'atto introduttivo), il Tribunale, a garanzia delle parti, potrà fissare la prima udienza in un termine maggiore (105-110 gg), laddove si verifichi un ritardo nel passaggio del fascicolo per la fissazione del decreto, ovvero in considerazione di una prevedibile maggior difficoltà nel perfezionamento della notifica.

**4) 473.BIS 15 (PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI)**

Alla luce delle difficoltà interpretative sorte sul contenuto della norma che disciplina la possibilità di emettere i provvedimenti indifferibili, si ritiene che gli stessi possano essere richiesti solo una volta presentato un ricorso "principale" e dunque che non sia ipotizzabile una richiesta ex art. 473bis.15 *ante causam*.

Dopo aver provveduto in via indifferibile, qualora la situazione venga regolata da un successivo provvedimento 473bis 22 o bis 23, sarà solo quest'ultimo ad essere reclamabile.

Si ritiene inoltre di condividere l'orientamento che respinge l'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento indifferibile bis15 in caso di successiva emissione di un provvedimento bis 22 o bis 23. In tale caso il Tribunale, investito del reclamo, provvederà a dichiarare cessata la materia del contendere.

**5) 473. BIS. 49 (CUMULO DI DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO)**

Per l'ipotesi di domanda congiunta di divorzio e separazione in sede consensuale pur nell'attesa della pronuncia da parte della Corte di Cassazione, già investita ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Treviso, il Tribunale di Gorizia ritiene, allo stato di ammettere la domanda congiunta di divorzio e separazione.

**6) 473 BIS.51 (PROCEDIMENTO A DOMANDA CONGIUNTA)**

Con riferimento al procedimento azionato a domanda congiunta, il Tribunale di Gorizia, ritiene rispondente al dettato normativo una completa allegazione a carico delle parti, pur osservando che:

- il Piano genitoriale: potrà essere inserito nel corpo dell'atto in modo che venga descritto, anche sommariamente, il *ménage* familiare della coppia separata che tenga conto delle esigenze dei figli; trattandosi di procedimento a domanda congiunta nel quale le parti hanno evidentemente raggiunto un accordo sulle questioni più rilevanti.
- le disponibilità reddituali e patrimoniali dovranno essere comprovate con la stessa documentazione richiesta per il ricorso di tipo giudiziale, avendo cura di allegare anche gli estratti conto degli ultimi tre anni e gli atti specificatamente menzionati all'art. 473bis.12.

Se le parti intendono optare per l'udienza a trattazione scritta, devono allegare la documentazione di cui al comma III dell'art. 473 bis 12 (dichiarazione redditi, documentazione attestante proprietà immobili, mobili, quote sociali, conti correnti degli ultimi tre anni), ai sensi dell'art. 473 bis.51, II comma.

Anche nel caso di udienza in presenza, nel caso le parti non vi abbiano già provveduto, il Giudice potrà comunque disporre l'integrazione (art. 473 bis.51, III comma).

Al fine dell'inserimento delle conclusioni nella sentenza, si raccomanda che gli avvocati provvedano al deposito di atto nativo digitale come atto principale (il deposito degli atti in formato nativo digitale è obbligatorio ex art. 196 *quater* c.p.c.) e, tra i documenti allegati, quello sottoscritto dalle parti.

Gorizia, 27 settembre 2023

Il Presidente del Tribunale  
Riccardo Merluzzi

